



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia della
Persona e dei minori, composta dai magistrati:

dott. Tommaso Francola	Presidente
dott. Francesco Cardile	Consigliere
dott. Rita Russo	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 38/2015 promossa

DA

(...) nata il (...) a Benin City (Nigeria) elettivamente domiciliata
in ViaGrande (CT) via Roma 32 presso l'avv. Riccardo
Campochiaro che la rappresenta e difende per mandato in atti

-APPELLANTE

NEI CONFRONTI

MINISTERO DELL'INTERNO (Ufficio Territoriale del
Governo di Siracusa Commissione Territoriale per il
riconoscimento della Protezione Internazionale) in persona del
Ministro pro tempore rappresentato e difeso ex lege
dall'Avvocatura dello Stato del distretto di Catania, presso i cui
uffici in Catania via Vecchia Ognina 149 è domiciliato

-APPELLATO

CON L'INTERVENTO DEL P.G.

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale –
inibitoria



FATTO E DIRITTO

Con atto d'appello notificato all'Avvocatura dello Stato il 14.1.2015 (...) ha impugnato la ordinanza resa dal Tribunale di Catania ex art. 702 bis c.p.c. in data 18.12.2014 con la quale è stato respinto il ricorso avverso il rigetto, da parte della Commissione Territoriale di Siracusa, dell'istanza di riconoscimento del diritto alla protezione internazionale. La richiedente ha esposto di aver lasciato il proprio paese per sottrarsi all'accusa di avere ucciso il marito, evento che secondo la (...) sarebbe avvenuto durante una lite, avendo la stessa tentato di sottrarsi alle violenze su lei abitualmente perpetrate dal coniuge. Dichiarò altresì di temere la persecuzione fomentata dalla famiglia del marito, particolarmente influente nel paese di provenienza. Il primo giudice ha escluso che la fattispecie costituisca ipotesi per il riconoscimento dello status di rifugiato e, quanto alla protezione sussidiaria, ha ritenuto sussistente la causa ostativa prevista dall'art 16 del D.Lgs 251/2007 considerando grave il reato commesso dalla donna perché non vi sono elementi da cui dedurre che sia stata esercitata la legittima difesa.

L'appellante ha censurato il provvedimento ed ha chiesto la sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, nel merito ha chiesto il riconoscimento della protezione sussidiaria o in subordine della protezione umanitaria.

Si è costituito resistendo il Ministero dell'Interno, a mezzo dell'Avvocatura di Stato.

La Corte, sentito il P.G. ed i procuratori delle parti ha riservato la decisione sulla istanza di inibitoria alla udienza del 21 maggio



2015, e con ordinanza dell'8 giugno 2015 ha sospeso l'efficacia esecutiva della ordinanza impugnata.

All'udienza del 21 gennaio 2016 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata assunta in decisione con i termini di legge per lo scambio degli scritti difensivi.

Con l'atto d'appello la parte lamenta l'errore del primo giudice nell'aver ritenuto sussistente la causa ostativa prevista dall'art 16 del DLgs 251/2007 considerando sussistente un reato grave. La (...) evidenza, nei motivi di appello, che non sussistono i presupposti nel suo caso per l'applicazione dell'art. 16 D.Lgs. 251/2007 e che ricorrono invece le condizioni per riconoscerle la protezione sussidiaria perché ella corre il concreto rischio, nel suo paese di origine, di subire la pena di morte o comunque un trattamento inumano e degradante. Censura la sentenza impugnata ed afferma che non è stato valutato il contesto socio politico della Nigeria e che in subordine le deve essere riconosciuta la protezione umanitaria per la sua particolare condizione di vulnerabilità.

Sulla protezione sussidiaria, la Corte osserva quanto segue. Secondo quanto disposto dall'art. 2 Dlgs 251/2007 ricorrono i presupposti per riconoscere e dichiarare tale diritto quando la persona *“correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”* e a tale fine definisce poi danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita



o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Secondo quanto dispone l'art 16 dello stesso D.lgs. è esclusa la protezione sussidiaria quando il richiedente ha commesso nel suo paese un delitto grave. Il primo giudice ha applicato al caso di specie l'art. 16 ritenendo che il fatto raccontato dalla richiedente costituisca un reato grave perché si tratta di un omicidio colposo e non vi erano i presupposti della legittima difesa. Questa motivazione appare contraddittoria perché ove, nella concreta fattispecie, vi fossero i presupposti per ritenere la legittima difesa, e se il racconto della ricorrente è da considerare credibile i presupposti vi sono, il fatto non potrebbe considerarsi reato secondo la legislazione italiana e quindi non vi sarebbe alcuna causa ostativa. Ove invece si ritenga, come ha fatto il primo giudice, che la condotta della (...) integri gli estremi di un omicidio colposo, (o di eccesso colposo nella legittima difesa), si deve osservare che la pena edittale prevista dalla legge italiana è ampiamente inferiore ai limiti posti dalla lettera b) dell'art. 16 citato e quindi per giudicare "grave" il reato in questione si dovrebbe fare riferimento ad altri elementi, sicuramente diversi dalla esigenza della legittima difesa, che però non emergono dalla motivazione della ordinanza impugnata. In entrambi i casi pertanto non vi sono i presupposti per l'applicazione dell'art. 16 citato ed il motivo di appello sul punto è da ritenersi fondato.

Si deve allora esaminare il caso nel merito, dal momento che il primo giudice ha ritenuto preliminare ed assorbente al considerazione sull'art. 16 Dlgs 251/2007 e cioè verificare se nel



caso della richiedente sussistano i presupposti per dichiarare il diritto alla protezione sussidiaria, o in subordine alla protezione umanitaria, valutando il suo racconto secondo i criteri posti dall'art. 3 del D.Lgs 251/2007.

Il racconto della richiedente appare nel complesso credibile. (...) ha raccontato di essere stata vittima di violenza domestica perpetrata dal marito e che avendo provato a difendersi durante una lite, ha fatto cadere il marito con una spinta, e che questi ha battuto la testa ed è morto. Il racconto non sembra artefatto perché la richiedente pur narrando della paura di essere esposta alla vendetta persecutoria dei parenti del marito, non ha nascosto il fatto che costoro sono di religione cristiana, come pure lo è essa richiedente. Questo di per sé rende meno critica la sua situazione perché solo nell'ambito della cultura musulmana e soprattutto nella applicazione della sharia, diffusa negli stati del nord, potrebbe essere accordato ai familiari della vittima il diritto di esercitare la rappresaglia o il perdono (HRW Report 2011). In un racconto artefatto, i persecutori sarebbero stati rappresentati molto più pericolosi facendo riferimento non solo alla loro influenza personale ma anche alla cultura religiosa intransigente. Inoltre il racconto è credibile alle luce delle COI disponibili sulla Nigeria, segnatamente sulla questione della violenza domestica. Si tratta infatti di un costume tradizionalmente diffuso e tollerato, e solo quattro stati della Nigeria, all'epoca dei fatti, avevano approvato una legge contro la violenza domestica e tra questi non vi era lo Stato di provenienza della richiedente (Report Immigration and Refugee Board of Canada 2014). Soltanto di recente la Nigeria sta



approntando strumenti di tutela avverso questo fenomeno. Di conseguenza è verosimile che, in difetto di un'adeguata protezione giuridica e sociale l'exasperazione sia giunta al punto da determinare una reazione violenta ed il racconto della donna appare verosimile anche sotto questo aspetto.

Ciò premesso si rileva che la richiedente non rischia un grave danno per una situazione di violenza generalizzata, poiché proviene dall'Edo State, che a differenza degli Stati del nord est Nigeria non è interessato dai conflitti di origine religiosa, conflitti che costituiscono la principale criticità attuale della Nigeria (Report UNHCR 2016).

Si deve allora valutare, come richiede la difesa, se l'appellante corre il rischio di essere sottoposta alla pena di morte o ad un trattamento inumano o degradante. Come sopra esposto ciò potrebbe avvenire in applicazione della sharia, (legge musulmana) che però nello Stato di provenienza della richiedente non è in vigore, perché essa è propria degli stati del Nord dove la religione musulmana è prevalente. E' vero che anche nella Nigeria laica (Stati del sud) è in vigore la pena di morte, in particolare essa è obbligatoria per il reato di omicidio doloso, ma non appare probabile che venga applicata nel caso di specie considerando che ultimamente è stata utilizzata soprattutto per reagire ai disordini interni ed al conflitto con Boko Haram (Report Amnesty international 2014/2015). Il codice penale della Nigeria prevede la pena di morte anche per uno specifico caso di omicidio non doloso, che corrisponde più o meno alla fattispecie di cui all'art. 586 c.p., e cioè *“killing someone unintentionally while committing another*



unlawful act deemed murder and carries the death penalty". Tuttavia, per quanto sia radicato il costume di tolleranza avverso la violenza domestica, a seguito della approvazione del *Violence against persons (prohibition) act* (report Amnesty 2015/2016) essa costituisce reato ed è quindi improbabile che si consideri "*unlawful act*" la reazione ad essa. Di conseguenza, non appare effettivo il rischio che, nelle condizioni in cui versa la richiedente, venga applicata la pena di morte, pur se la famiglia del marito è influente ma, essendo appunto di religione cristiana, non può invocare l'applicabilità della sharia, che non è in uso nell'Edo State. Quanto al trattamento inumano o degradante si deve osservare che la Costituzione nigeriana proibisce la tortura. Fonti accreditate riferiscono di trattamenti inumani nelle carceri militari, che sarebbero tollerati dallo Stato, ma sempre nell'ambito degli arresti legati al conflitto con Boko Haram e nelle zone del nord est. In particolare, sono state denunciate violenze da parte delle "milizie popolari" che però secondo il governo non fanno parte delle forze governative (Report UNHCR 2014). Invece, la situazione del sistema giudiziario ordinario sta lentamente migliorando, sebbene vi siano molte aree di criticità, perché sono state adottate misure volte a rendere i processi più rapidi e per introdurre misure alternative al carcere; le carceri restano sovraffollate e spesso i trattamenti della polizia sono stati brutali, ma vengono considerati atti illeciti, tanto che alle vittime di violazioni di diritti umani commessi dalla polizia è accordato un risarcimento (Report Amnesty 2015/2016). Pertanto, il rischio di trattamento inumano per un reato che non è legato ai conflitti politico religiosi e che



deve essere giudicato da uno Stato laico e nella appartenenza ad contesto familiare cristiano, non appare quindi effettivo, ma solo possibile in linea teorica, e soprattutto non ci sono ragioni per ritenere che lo Stato non appronti misure per prevenirlo e punirlo. La mera possibilità che avvengano, anche nell'ambito del sistema giudiziario, fatti illeciti (corruzione, atti arbitrari della polizia) non è di per sé ragione di protezione sussidiaria, quando si accerti che detti atti sono considerati illeciti e contrastati dallo Stato.

Non sussistono quindi nel caso di specie i presupposti della protezione sussidiaria.

Sulla richiesta di protezione umanitaria si osserva che il permesso di soggiorno per motivi umanitari, (art. 5 Dlgs 286/1998) costituisce una misura autonoma ed aggiuntiva di natura atipica che completa il quadro delle misure di protezione internazionale (Cass 4139/2011). I motivi di carattere umanitario debbono essere identificati facendo riferimento alla fattispecie previste dalle convenzioni internazionali che autorizzano o impongono al nostro Paese di adottare misure di protezione a garanzia dei diritti umani fondamentali e che trovano espressione e garanzia anche nella Costituzione, in forza dell' art. 2 Cost. (Cass. s.u. 19393/2009)

La ricorrente, come sopra detto, è stata vittima di violenza domestica e il fatto che l'ha indotta a fuggire, lasciando la figlia in Nigeria, nasce in un contesto di violenza domestica reiterata, cui la donna non ha potuto sottrarsi per mancanza, all'epoca, di uno strumento legale di tutela adeguato. In Nigeria, come risulta da fonti sufficientemente accreditate e di cui sopra si è detto, la violenza domestica è tradizionalmente tollerata, ma di recente



(maggio 2015) è stato varato il “*Violence against persons (prohibition) act*” (www.refworld.org) che migliora significativamente la condizione femminile con riferimento alle forme di violenza discriminatorie (mutilazioni genitali, percosse, violenza contro le vedove, abbandono). Di conseguenza, sono sorte organizzazioni no-profit che mettono a disposizione aiuto ed assistenza contro la violenza domestica (es. domesticviolence.com.ng) ed esiste anche un numero verde governativo per la denuncia dei casi di violenza domestica. Pertanto se la condizione della Ogioba era meritevole di attenzione sotto il profilo umanitario nella immediatezza dei fatti per la circostanza che la donna è stata vittima di violenza domestica, non può dirsi che oggi tornando nel suo paese potrebbe essere sottoposta ad altri maltrattamenti di questo genere senza alcuna protezione da parte dello Stato o ricevere un trattamento discriminatorio nel processo penale per avere reagito alla "autorità" del marito. La ricorrenza dei presupposti per riconoscere una misura di protezione deve essere valutata all'attualità (Cass. 13172/2013) e con riferimento alla concreta situazione della richiedente, valutata nel contesto della attuale situazione della Nigeria e dell'Edo State, non ricorrono i presupposti nè della protezione sussidiaria, nè della protezione umanitaria.

L'appello è pertanto da rigettare, sia pure per motivi diversi da quelli esposti dal primo giudice.

In ragione della natura della causa e del complessivo sviluppo del processo, ricorrono i presupposti per compensare le spese del procedimento.



P. Q. M.

Rigetta l'appello proposto contro l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catania in data 18.12.2014, appellata da (...) .

Compensa interamente tra le parti le spese del procedimento.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 18 aprile 2016

IL CONSIGLIERE EST.

dott. Rita Russo

IL PRESIDENTE

dott. Tommaso Francola